

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI PONTASSIEVE (FI).

1. In generale.

Il Codice di comportamento del personale del Comune di Pontassieve, d'ora in avanti "Codice", è adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Il Codice si suddivide in **16 articoli** che seguono, di massima, la sistematica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici:

- Art. 1 – Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione;
- Art. 2 – Regali, compensi e altre utilità;
- Art. 3 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni;
- Art. 4 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse;
- Art. 5 – Obbligo di astensione;
- Art. 6 - Prevenzione della corruzione;
- Art. 7 - Trasparenza e tracciabilità;
- Art. 8 - Comportamento nei rapporti tra privati;
- Art. 9 - Comportamento in servizio;
- Art. 10 - Rapporti con il pubblico;
- Art. 11 – Attività ed incarichi extra istituzionali: conflitti di interesse ed incompatibilità
- Art. 12 – Disposizioni particolari per i dirigenti/responsabili;
- Art. 13 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative;
- Art. 14 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice;
- Art. 15 – Disposizioni transitorie e di adeguamento
- Art.16 – Disposizioni finali

Gli articoli integrano e specificano le previsioni normative del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ivi riportate.

2. I singoli articoli.

L'art. 1 (Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione) riprende i principi generali enunciati nell'art. 3, D.P.R. n. 62/2013, dichiarando espressamente che le previsioni contenute nel provvedimento sono di specificazione e integrazione di quelle generali. Specifica inoltre la centralità del codice di comportamento nell'ambito del sistema di prevenzione della corruzione attraverso la sottolineatura dell'ampia diffusione che si intende dare ai contenuti del medesimo attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione interna. Inoltre ribadisce l'ambito di applicazione, assai vasto almeno in astratto, delle disposizioni del codice medesimo che si applicano anche ai collaboratori e consulenti esterni.

L'art. 2 (Regali, compensi e altre utilità) introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'art. 4 D.P.R. n. 62/2013, anche in ottemperanza alle indicazioni elaborate dalla Commissione indipendente per la valutazione della trasparenza e l'integrità della Pubblica Amministrazione (CIVIT – A.N.AC.) nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 3 (Partecipazione ad associazioni e organizzazioni) richiama le regole generali enunciate dall'art. 5 D.P.R. n. 62/2013, anche in ottemperanza alle indicazioni elaborate da CIVIT – A.N.AC. nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 4 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse) introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate da CIVIT – A.N.AC. nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 5 (Obbligo di astensione) riprende, specificandolo con riferimento alla peculiarità dell'Ente l'obbligo di astensione enunciato dall'art. 7 D.P.R. n. 62/2013.

L'art. 6 (Prevenzione della corruzione) introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'art. 8 D.P.R. n. 62/2013, anche in ottemperanza alla indicazioni CIVIT – A.N.AC di cui alle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 7 (Trasparenza e tracciabilità) introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'art. 9 D.P.R. n. 62/2013, con riferimento alla definizione dei ruoli, alle procedure e alle attività avviate all'interno dell'ente per l'adeguamento agli obblighi della trasparenza di cui al decreto legislativo n.33/2013 secondo le indicazioni CIVIT- A.N.AC.

L'art. 8 (Comportamento nei rapporti privati) ribadisce i doveri di riservatezza del pubblico dipendente nello svolgimento delle sue funzioni e disciplina la delicata materia dei rapporti con gli organi di informazione con particolare riferimento al contemperamento con la tutela della libertà di espressione. Unitamente al successivo articolo 10, precisa le competenze specifiche in materia di divulgazione di argomenti istituzionali e i doveri di astensione da parte dei dipendenti, funzionali ad una corretta ed efficace comunicazione esterna e informazione pubblica sui medesimi argomenti.

L'art. 9 (Comportamento in servizio) prevede norme di comportamento in servizio al fine di consentire l'effettiva applicazione del principio di equità e di instaurare un clima di serenità e collaborativo all'interno dell'amministrazione, a evitare atteggiamenti controproducenti e a disciplinare l'utilizzo degli uffici in modo consono e appropriato alla loro funzionalità. I dipendenti – in servizio – devono soprattutto evitare comportamenti e situazioni che siano fonte di potenziale pericolo o danno per loro e per gli altri, in modo da non turbare il corretto svolgimento della funzione pubblica alla quale i medesimi sono preposti.

L'art. 10 (Rapporti con il pubblico) riprende, specificandole, le disposizioni contenute all'art. 12 D.P.R. n. 62/2013, contempla le norme di comportamento che i dipendenti devono osservare nei rapporti con il pubblico, specificando alcuni doveri di tratto e di contegno che sul piano formale contribuiscono a instaurare con l'utenza un rapporto efficace e collaborativo. Congiuntamente all'art. 8 definisce l'ambito di competenza e i ruoli in materia di divulgazione di argomenti istituzionali e doveri di astensione da parte dei dipendenti, funzionali ad una corretta ed efficace comunicazione esterna e informazione pubblica sui medesimi argomenti.

L'art. 11 (Attività ed incarichi extra istituzionali: conflitti di interesse e incompatibilità) riprende, specificandole, le disposizioni contenute agli art. 7 ed 8 del D.P.R. n. 62/2013 e soprattutto quelle contenute nell'art. 53 del Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche, disposizioni che vanno lette in coordinata top con quanto già previsto dall'art. 2 del Codice di ente comma 2. Di fatto si tratta di limitare la discrezionalità nel rilascio della autorizzazione a svolgere incarichi esterni per evitare il più possibile l'insorgere di conflitti di interesse.

L'art. 12 (Disposizioni particolari per i dirigenti/responsabili), fermo restando l'applicazione delle altre disposizioni contenute nel codice, disciplina gli specifici doveri derivanti dal ruolo e dalla responsabilità dirigenziale/apicale, sia rispetto alla creazione del clima organizzativo interno, sia rispetto all'immagine dell'amministrazione che rappresenta.

L'art. 13 (Vigilanza, monitoraggio e attività formative) specifica i soggetti interni che devono vigilare sull'osservanza del codice.

L'art. 14 (Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice) riprende, specificando ulteriormente, le responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri d'ufficio indicate dall'art. 16 D.P.R. n. 62/2013.

Gli articoli 15 e 16 contengono disposizioni di dettaglio.

3. La procedura di approvazione.

In merito alla procedura di approvazione del Codice si è tenuto conto delle espresse indicazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.P.R. n. 62/2013, laddove si stabilisce che i codici di comportamento sono adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

In particolare:

- sono state osservate, sia per la procedura sia per i contenuti specifici, le linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, elaborate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT - A.N.AC. con delibera n. 75 del 24.10.2013;
- si è predisposta bozza del codice di comportamento interno mediante il coinvolgimento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari ;
- si è provveduto alla pubblicazione della Bozza di Codice di comportamento in data 16 dicembre 2013 sul sito istituzionale e sulla intranet ed è stato pubblicato e pubblicizzato un avviso per la raccolta delle osservazioni da parte dei cittadini e dei dipendenti, in qualità di soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall'amministrazione;
- specifico coinvolgimento è stato dedicato ai principali portatori di interesse, attraverso invito alle organizzazioni sindacali rappresentative presenti all'interno dell'amministrazione, alle associazioni dei consumatori, nonché alle associazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall'amministrazione;
- si è proceduto all'invio della bozza di Codice di comportamento al Nucleo di Valutazione che ha espresso proprio parere favorevole in data 07 gennaio 2014 in merito alla conformità del documento alle linee guida della C.I.VIT – A.N.AC. di cui sopra;
- il codice unitamente alla relazione illustrative sarà pubblicato sul sito istituzionale e si provvederà all'invio all'Autorità nazionale anticorruzione del link, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge 6 novembre 2012, n. 190, come specificato con comunicazione di CIVIT – A.N.AC. in data 25 novembre 2013.